



REGOLAMENTI ORGANI COLLEGIALI e ASSEMBLEE dei GENITORI e degli STUDENTI

A. ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

Per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti del *Liceo Internazionale per l'Impresa Guido Carli* alla gestione delle attività scolastico-educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla **legge 62/2000 sulle scuole paritarie**, è istituito il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: **Consigli di classe e Collegio dei docenti.**

Art. 2 - Finalità istituzionali.

Il Liceo Guido Carli rappresenta la Divisione Istruzione Superiore della **Fondazione AIB**; ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le finalità istituzionali secondo quanto esposto nel Progetto Educativo di Istituto (PEI) che è assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa della Scuola. Al suddetto Ente Gestore spettano il giudizio sull'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

A.1 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- Il Coordinatore delle attività educative e didattiche.
- Insegnanti: 6 rappresentanti eletti.
- Genitori: 3 rappresentanti eletti
- Studenti: 3 rappresentanti eletti
- Personale non docente: 1 eletto

In caso di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico per i docenti o di frequenza dell'alunno per genitori e studenti), si procederà alla sua sostituzione, secondo quanto prescritto dall'art. 6, c. 2.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. i rappresentanti di classe dei Genitori e degli Studenti e, all'occorrenza, a titolo consultivo, esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 - Attribuzioni

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, non si occupa di aspetti finanziari ma ha potere deliberante per quanto concerne **l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica**, nei limiti della disponibilità di bilancio stabilite dall'Ente Gestore. Ha inoltre una valenza consultiva.

In particolare:

- elegge, nella prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente tra i Rappresentanti dei Genitori;
- adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti;
- provvede all'adozione di un Regolamento interno dell'Istituto;
- dispone l'adattamento del Calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
- esprime parere sulla programmazione delle attività extracurricolari, viaggi d'istruzione, scambi e stage;
- esprime parere sui progetti di collaborazione con altri istituti scolastici approvati dal Collegio Docenti;
- propone all'Ente Gestore indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici e dotazioni librerie;
- promuove la partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- collabora nella diffusione della proposta educativa della scuola sul territorio.

Art. 5 - Funzioni del Presidente

- elegge un Segretario con il compito di redigere i verbali delle riunioni;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio d'Istituto e ne stabilisce l'ordine del giorno sulla base delle proposte pervenutegli;
- può delegare, anche in parte, le funzioni di cui sopra al Vicepresidente il quale, in caso di assenza del Presidente, le esercita di diritto.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdano i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere.

Il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con

questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio. Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice - Presidente ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

A.2 - CONSIGLI DI CLASSE

Art. 8 - Composizione.

I Consigli di Classe sono composti da:

- tutti i docenti delle singole classi
- 2 rappresentanti dei genitori eletti
- 2 rappresentanti degli studenti.

I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente o, dietro sua delega, dal docente Coordinatore di classe.

Il Dirigente a inizio anno nomina il Coordinatore di classe e il Segretario assegnando specifici compiti; in particolare al Segretario spetta la verbalizzazione dettagliata della seduta del Consiglio di classe.

Art. 9 - Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono secondo il calendario fissato nel Piano Annuale delle attività, in ore non coincidenti con l'orario scolastico, col *compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.*

Le competenze del Consiglio di classe risultano diverse a seconda della sua articolazione che può essere semplice o composta.

Al Consiglio di classe, *con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice)* spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, in particolare:

- definire un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita scolastica
- definire le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti
- controllare in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite
- pianificare interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere

- stendere in collaborazione con personale esperto il Piano Didattico Personalizzato per studenti con Bisogni educativi speciali
- programmare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro
- sanzionare gli studenti e assegnare i provvedimenti disciplinari come stabilito nel Regolamento d'Istituto
- valutare periodicamente e negli scrutini finali gli alunni della classe.

Al Consiglio di classe, *con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (articolazione composta)* spettano le seguenti competenze:

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica
- proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano l'insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni, visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni
- esprimere un parere sull'adozione dei libri di testo

Art.10 - Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe

Ogni anno il Dirigente indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe, che dovranno concludersi entro il 31 ottobre, secondo le indicazioni fornite nell'annuale circolare del MIUR sulle elezioni degli organi collegiali.

A.3 - COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente ed è presieduto dal Dirigente. Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Dirigente che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 12 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- ha potere deliberante in materia di **funzionamento didattico** dell'Istituto. In particolare definisce tutte le iniziative idonee per realizzare il PTOF, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dall'Ente Gestore;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni;

- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentito il Consiglio di Classe;
- adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- stabilisce modalità e tempi per il recupero delle carenze;
- promuove iniziative per l'inclusione scolastica ed elabora il Piano di Inclusività;
- elabora il modello del Piano Didattico Personalizzato per alunni BES;
- promuove iniziative per permettere un'autovalutazione d'Istituto (raccolta dati per la stesura del RAV);
- definisce e delibera il Piano di miglioramento;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto e delibera il Piano di formazione;

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e dei vincoli dettati dall'Ente Gestore.

B. ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 13 - Assemblee dei Genitori.

I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C.I.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 20% dei genitori della classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori.

Il Dirigente autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Dirigente, assemblee dei genitori di classe e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 14 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto per eventuali decisioni di sua competenza.

C. ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 15 - Diritto di Assemblea.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello **Statuto delle studentesse e degli studenti**.

Art. 16 - Assemblee Studentesche.

Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. I rappresentanti di Classe unitamente ai rappresentanti nel Consiglio d'Istituto costituiscono il Comitato Studentesco, che potrà designare democraticamente tra i suoi membri un coordinatore.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima, di due ore di lezione, con inizio non prima delle ore 10,45, e la seconda, di una ora. L'orario, comunque, sarà concordato con la Presidenza dell'Istituto. In orario extrascolastico potranno essere tenute altre assemblee, sempre d'accordo con la Dirigenza.

L'Assemblea di Classe non può essere tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione dev'essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. La giornata *Io Carli* è da considerarsi nel monte ore delle Assemblee d' Istituto.

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

All'Assemblea di Classe o di Istituto assistono, per problemi inerenti la vigilanza, i docenti in servizio.

Art. 17 - Funzionamento delle Assemblee Studentesche.

L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento; detto regolamento, predisposto dal Comitato Studentesco, deve essere inviato in approvazione al Consiglio d'Istituto.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta del 20% degli studenti.

La richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente almeno 5 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Il Comitato Studentesco, nel suo seno ed a maggioranza assoluta, nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, mentre il Vice-Presidente potrà essere nominato sempre dallo stesso Comitato ed a maggioranza assoluta, tra tutti gli altri alunni partecipanti all'Assemblea. È dovere del Comitato e in particolare del Presidente dell'Assemblea garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti.

L'Assemblea di Classe è presieduta dai rappresentanti di Classe.

Spetta ad essi chiederne l'autorizzazione al Dirigente almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, presentando per iscritto l'ordine del giorno.

Il Dirigente ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.

Il presente "Statuto" può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/3 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.